



# COMUNE DI MONTEFANO

(prov. di Macerata)

C.fisc. 00137890430 – Corso Carradori n. 26 - 62010 - tel. 0733-852930- fax 0733/851227

e-mail: info@comune.montefano.mc.it

## Oggetto: Coronavirus – Disposizioni del D.P.C.M. 9 Marzo 2020 per ATTIVITA' COMMERCIALI

Con la presente si comunicano le nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, previste dal **D.P.C.M. del 9 Marzo 2020** per le **attività commerciali**:

- 1) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; l'attività potrà comunque proseguire nell'orario di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio;
- 2) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- 3) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 4) la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

In caso di violazione delle suddette disposizioni è prevista la sanzione con sospensione dell'attività; all'uopo, gli Enti preposti vigileranno, ciascuno per le proprie competenze, sul rispetto di tali prescrizioni.

Montefano, 10/03/2020

**Il Responsabile del Settore I°**

Vice-Segretario

F. to Dott. Claudio Tomassoni